

ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI
CALTANISSETTA

REGOLAMENTO INTERO.

(Art. 35 del Regolamento 5 aprile 1950 n° 221)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

REGOLAMENTO INTERNO

Dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caltanissetta

(art. 35 del Regolamento 5 aprile 1950, n.22I)

DEGLI ALBI

Art. 1

La compilazione dell'Albo, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13.9.946 n.233, può venire eseguita con aggiunte all'Albo pubblicato nell'anno precedente, dalle quali risultano le cancellazioni e le iscrizioni effettuate in detto anno.

Art. 2

L'iscritto che intende esercitare la professione in territorio sito fuori della provincia della quale ha la residenza deve comunicarlo a mezzo lettera raccomandata all'Ordine all'Albo del quale è iscritto, comunicando in quale ~~provincia~~ provincia intende esercitare e specificando le mansioni assunte.

Art. 3

Alla domanda di iscrizione all'Albo da parte di colui che fu cancellato deve essere allegata la ricevuta dei pagamenti dei contributi arretrati e relativi interessi legali e rimborso spese sostenute dall'Ordine.

Art. 4

Nei casi previsti dall'art.II del D.L. 13.9.46 n. 233, alle lettere a.b.c.f. la notifica di cui all'art.II comma 2° del regolamento 2 5.4.950 n. 22I è eseguita al domicilio risultante all'ufficio anagrafico del Comune indicato dall'interessato all'atto della iscrizione all'Albo o in successive dichiarazioni di cambiamento di domicilio.

DELLE ASSEMBLEE

Art. 5

L'avviso di convocazione delle assemblee deve indicare il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. All'ora fissata il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare dal verbale se è stata raggiunta o no il numero legale.

Qualora non siasi raggiunto il numero legale, l'assemblea é rinviata al giorno e ora stabiliti per la seconda convocazione.

Art. 6

La busta contenente la scheda di cui all'art. I7 del Regolamento 5.4.50 n.22I, puo' essere anche spedita a mano e l'operazione relativa ai suggelli puo' essere compiuta anche a mezzo di francobolli speciali o con altra materia differente dalla ceralacca, etichetta della farmacia compresa, da applicarsi attraverso il lembo posteriore della chiusura.

Art. 7

Le assemblee ordinarie e straordinarie non sono pubbliche. Possono essere ammesse nella sala, soltanto quali uditori i Farmacisti iscritti all'Albo di altra provincia, purché la richiesta venga accolta dalla maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea.

Soltanto in casi eccezionali e quando sia indispensabile dare la maggiore divulgazione agli argomenti trattati dalla assemblea, possono essere ammessi, alle condizioni di cui ~~esprta~~ al precedente comma, i rappresentanti della stampa di classe.

Art. 8

In prima convocazione le votazioni non sono valide se non é presente alla assemblea il quarto del numero degli iscritti.

Si computano nel numero gli iscritti i quali abbiano delegato uno dei presenti.

Art. 9

Nei casi nei quali debbasi procedere a votazione a mezzo di scrutinio Il Presidente chiama a far parte del seggio i due iscritti piu' anziani di età e quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 10

Alla votazione per l'approvazione del conto consuntivo non possono partecipare i componenti il Consiglio Direttivo.

La presidenza dell'assemblea durante la discussione del conto viene assunta dall'iscritto piu' anziano di età presente alla adunanza.

~~Art.~~

Art. 11

Le operazioni elettorali possono essere svolte in piu' giorni quando il numero degli iscritti all'Albo superi i cinquecento o le condizioni di viabilità o di trasporto rendano difficile l'accesso degli elettori al capoluogo della provincia. In tal caso ad ogni interruzione, l'urna usata per raccogliere le schede deve essere chiusa con suggelli di ceralacca e della operazione va redatto verbale firmato dal Presidente dell'assemblea, dagli scrutatori e dal segretario. Analogo verbale alla ripresa delle operazioni elettorali deve essere redatto per la rimozione dei suggelli.

- 3 -

In nessun caso il tempo per le elezioni elettorali ~~non~~ deve essere inferiore a sei ore. Qualora tutti gli iscritti all'Albo abbiano partecipato alla votazione, questa puo' essere chiusa anche prima dell'ora fissata.

Art. I2

Alle operazioni elettorali non possono assistere che gli iscritti allo Albo nello spazio ad essi riservato.

Alla risoluzione degli incidenti che richiedono immediata decisione provvede il seggio elettorale, il quale ha facoltà di consultarsi con un legale.

Di ogni particolare deve darsi atto nel verbale.

Art. I3

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti e con le altre indicazioni atti a comprovare che gli eletti ~~si~~ hanno ottenuto la maggioranza assoluta di voti e siano state osservate le disposizioni del comma 2° dell'art. 3 de Regolamento 5.4.50. n°22I.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. I4

Il Consiglio Direttivo deve essere formato in modo che vi siano rappresentate possibilmente tutte le tre categorie: titolari urbani, titolari rurali, non titolari.

La rappresentanza numerica delle categorie è determinata eventualmente in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna di esse e non potrà essere ~~inferiore~~ inferiore ad uno, salvo il caso che nell'Albo della provincia non sia iscritto alcun appartenente alla categoria che dovrebbe essere rappresentata o che nessuno degli iscritti intenda farne parte.

Art. I5

Le elezioni del Presidente, del tesoriere e del segretario hanno luogo entro otto giorni dalle elezioni del Consiglio.

Qualora nel corso del biennio alcuno degli eletti, per qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica, si procede a nuove elezioni tra i componenti del consiglio per la sostituzione del membro decaduto.

Le elezioni devono essere fatte a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. A parità di voti è eletto il piu' anziano di età.

Art. I6

I membri del Consiglio decadono dalla carica, oltre i casi previsti dalla legge e dal regolamento, quando:

- a) non prendano parte a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo;
- b) esercitino il commercio all'ingrosso o l'industria dei medicinali o delle specialità medicinali;
- c) Assumono incarichi presso uffici i quali abbiano interessi contrastanti con quelli perseguiti dall'Ordine.

Art. I7

Le adunanze del Consiglio hanno luogo almeno una volta al mese, su invito del Presidente, eseguito in modo che tutti i componenti ne abbiano sicura conoscenza. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri, il Presidente deve riunire il Consiglio non oltre cinque giorni dalla domanda.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo, qualora sia indispensabile procedere a spese oltre i limiti fissati dal bilancio preventivo per una determinata voce, può disporre sentiti i revisori dei conti, anche per corrispondenza, che le somme occorrenti siano prelevate anche da altro capitolo.

Art. 24

I revisori devono riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni del Colleggio, ovvero contravviene al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 27, decade dall'ufficio. Delle riunioni deve redigersi processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti nel libro dei verbali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Il revisore dissensiente ha diritto di far rilevare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 25

Non possono essere nominati revisori dei conti i parenti o gli affini dei membri del Consiglio Direttivo fino al quarto grado.

Nel caso di decadenza di uno dei revisori effettivi si completa il colleggio con il revisore supplente.

Se nel corso del biennio i revisori sono ridotti a meno della metà si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del regolamento 5.4.1950, n° 221.

Art. 26

Il colleggio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Ordine, vigila sull'osservanza della legge sugli Ordini sanitari e dei regolamenti, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni semestre deve altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ordine.

I revisori possono, possono anche individualmente, procedere ad altre ispezioni di controllo.

Degli accertamenti eseguiti deve fare constatare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Colleggio.

Essi sono responsabili della verità della loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 27

Presso la sede dell'Ordine può essere costituito, con deliberazione della ~~assemblea~~ assemblea dei Titolari, l'Ufficio Tarrificazione.

L'assemblea dei Proprietari nomina un Consiglio di amministrazione per la gestione dell'Ufficio. Fa parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Ordine.

Il Consiglio determina quanto occorre per il funzionamento dell'Ufficio. La gestione è autonoma. Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei Titolari; gli utili e le perdite sono rispettivamente accreditati e addebitati allo esercizio dell'anno successivo.

Art. 28

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere costituite speciali commissioni aventi il compito di studiare o di trattare temi che interessino gli iscritti. In special modo, chiamandone a far parte iscritti

rappresentanti delle categorie interessate potranno essere nominate commissioni per:

- a) i rapporti con Enti Mutualistici;
- b) i rapporti con Enti produttori e grossisti;
- c) le iniziative culturali;
- d) le controversie di cui alla lettera g) dell'art.3 del D.L.I.3.9.946 n°233.
- e) i rapporti con altre classi sanitarie;
- f) la vigilanza contro l'esercizio e la vendita abusivi;
- g) la tariffa
- h) il collocamento dei disoccupati;
- i) l'assistenza e previdenza.

Art. 29

Presso l'Ordine possono essere costituite commissioni interne per lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le categorie.

Possono essere inoltre costituite commissioni alle quali sia affidato il compito della tutela, del decoro e della dignità professionale.

A dette commissioni ed ai componenti le medesime si applicano le disposizioni di cui agli art. 31,32.

Art. 30

La designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni, ENTI ed Organizzazioni di carattere provinciale e comunale è fatta in modo che vengano ad essere investiti dell'incarico i rappresentanti delle categorie interessate allo oggetto da trattare.

Qualora alla materia da trattare abbiano interesse le tre categorie ~~infatti~~ e i membri designare siano inferiori ~~due~~ a tre, la designazione è fatta d'accordo tra gli esponenti provinciale delle ~~stesse~~ stesse e, in difetto, dalla assemblea dell'Ordine.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla designazione localmente, questa verrà fatta dalla Federazione degli Ordini.

Art. 31

I rappresentanti di cui all'art. precedente debbono, dopo ciascuna riunione, far pervenire all'Ordine una succinta relazione su quanto forma' oggetto della stessa, salvo il caso in cui deve essere osservato il segreto d'ufficio (es. commissioni giudicatrici dei concorsi per l'apertura di farmacia).

Ai medesimi può essere attribuita, con deliberazione del Consiglio, una indennità speciale per ogni seduta.

Art. 32

È istituito presso l'Ordine un centro culturale.

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nomina un comitato composto di un Presidente e di due membri che dura in carica due anni.

Alla scadenza di ogni biennio i Componenti possono essere riconfermati.

Le manifestazioni nazionali debbono essere approvati dal Comitato Nazionale costituito presso la Federazione degli Ordini.

Art. 33

La funzione di assistenza è affidata a due consiglieri, uno titolare ed uno non titolare di farmacia, che viene esplicata secondo le direttive impartite dall'Ente Nazionale di assistenza e previdenza; e per le opere istituite ad iniziativa dell'Ordine secondo le direttive del Consiglio.

Le erogazioni devono essere ratificate dal Consiglio e trascritte in apposito registro con accenno alla motivazione.

Art. 35

Nelle controversie di cui alla lettera g dell'art. 3 del I.3.9.946, n°233,

si applicano le direttive di massima emanate dalla Federazione ai sensi dell'art. 15 lettera g) del D.L. 13.9.46 n°233.

Art. 35

L'iscritto ha obbligo dell'osservanza delle norme deontologiche e di tutte le disposizioni di legge e di quelle impartite dall'Ordine e specialmente per quanto riguarda:

- a) Il decoro professionale;
- b) Il divieto di accaparramento illecito di clientela;
- c) Il divieto di avvalersi o di favorire l'impiego di personale abusivo;
- d) il rispetto assoluto della obbligatorietà dei prezzi dei medicinali;
- e) l'accettazione e la corretta applicazione delle convenzioni con Enti mutualistici e assistenzialistici in campo provinciale o nazionale con il consenso dell'Ordine e della F.O.F.I.

